AREA TERRITORIO
DIREZIONE TERRITORIO, URBANISTICA, BENI AMBIENTALI
PARCHI, POLITICHE E GESTIONE DEI BACINI IDROGRAFICI.
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ufficio Consulenza

Prot.n.: 8626/AM
Riferimento: 6735/02
Oggetto: **L.724/94 - Art.39 - Comma 4**
Comune di Magliano dei Marsi Condono edilizio – Silenzio assenso.

Con riferimento al parere richiesto con la nota che si riscontra, si forniscono le seguenti considerazioni generali, precisando, tuttavia, che le stesse costituiscono dichiarazione di scienza, giuridicamente orientata, ma liberamente apprezzabile dal richiedente, cui spetta il potere di assumere le determinazioni consequenziali e finali.

Si conferma, innanzi tutto, nella sostanza, il tenore della risposta già resa, per gli aspetti generali della questione, con la nota n. 6565/01.

Non può, comunque, passare inosservato il fatto che codesto Comune (si presume con apposito provvedimento amministrativo) abbia demandato l'esame delle pratiche di condono a tecnici specifici, i quali, pertanto, hanno assunto in merito ampi poteri decisori.

Tanto precisato, per quanto riguarda le ipotesi di formazione del silenzio – assenso, si ricorda che esse sono, disciplinate dal 4° comma dell'art. 39 della L.724/94, nonché illustrate e chiarite nel dettaglio, nel punto 37 della circolare del Ministero LL.PP. n.2241/UL del 17.6.95, di cui si allega stralcio, unitamente a significative sentenze sull'argomento.

Alla luce di quanto sopra, si deve, pertanto ragionare su un dato essenziale: se il decorso dei termini, previsti nel citato 4° comma dell'art. 39 della L.724/94, nei Comuni con meno di 500.000 ab., equivalga a concessione a sanatoria.

Occorre, in primis, verificare se l'istante, nel corso del detto anno, e semprechè si erano verificate tutte le altre condizioni previste dalla normativa in parola, abbia richiesto ed ottenuto anche il N.O. regionale (ove necessario); in tal caso, può agevolmente ritenersi che il condono si sia perfezionato nel senso della tacita formazione della C.E. in sanatoria, venendosi, quindi, ad esaurire il potere dell'Amministrazione Comunale a decidere ulteriormente sull'istanza.

Semmai, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico potrebbe tornare ad esprimersi sull'istanza di condono soltanto attraverso il preventivo esercizio, in presenza dei necessari presupposti, del potere di autotutela sulla concessione in sanatoria venuta in essere.

Tutto quanto premesso e considerato, s'invita codesta Amministrazione a valutare conseguentemente la questione.

Distinti saluti,

TV/

IL DIRIGENTE
(Avv. Aldo MARRA)